

**Contratto tra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e Società Santa Chiara SRL
per l'erogazione di prestazioni riabilitative extraospedaliere ambulatoriali da parte della
Casa di cura privata M.D. Barbantini di Bicchio-Viareggio
periodo 1 luglio 2018/31 dicembre 2020**

Il giorno 10 del mese di settembre dell'anno duemiladiciotto

TRA

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, di seguito denominata "ATNO", Codice fiscale/Partita IVA 02198590503, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Teresa De Lauretis, domiciliata per la carica presso la sede della suddetta ATNO, la quale interviene ed agisce in nome e per conto della medesima Azienda;

E

la Società Santa Chiara S.r.l. Casa di Cura M.D. Barbantini, di seguito denominata "Struttura", Codice Fiscale e Partita IVA 01641520331, sede legale in Piacenza in Via Gaetano Nastrucci 23, rappresentata in qualità di legale rappresentante da Altamura Claudio nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale della Santa Chiara S.r.l.

PREMESSO CHE

- l' art. 8 bis comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati ai sensi dell' art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all' art 8 quinquies;
- l'art.76 della legge regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modifiche ed integrazioni, prevede e disciplina l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario da parte delle strutture private;
- la legge regionale 51/2009 e successive modifiche ed integrazione disciplina l'accREDITAMENTO istituzionale, quale titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'art.8 quinquies del d.lgs.502/1992;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016 n. 79/R costituisce regolamento di attuazione della legge regionale 51/2009 in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 30 maggio 2005 n.595 disciplina, tra l'altro, il percorso assistenziale ambulatoriale di medicina fisica e riabilitativa (cosiddetto "percorso 2") e il percorso assistenziale ambulatoriale di riabilitazione (cosiddetto "percorso 3");
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 4 agosto 2011 n.723 approva l'adeguamento del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- il DPCM 12 gennaio 2017 definisce e aggiorna i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e - in materia di assistenza specialistica ambulatoriale - l'art.64 del DPCM demanda a un successivo decreto ministeriale la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste;
- in attesa del provvedimento suddetto sono vigenti sia la citata DGRT 595/2005 che la

del

[Signature]

[Signature]

DGRT 723/2011;

- le deliberazioni aziendali 30 novembre 2017 n.1090 e 30 marzo 2018 n.256 prorogano rispettivamente al 31 marzo 2018 e al 30 giugno 2018 il contratto in essere fra l'Azienda USL e la Struttura per l'erogazione delle prestazioni riabilitative in oggetto;
- la Struttura è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria (autorizzazione Comune di Viareggio 135 del 19/5/2016); è in possesso di accreditamento per la disciplina di Medicina fisica e riabilitazione (decreto dirigenziale regione Toscana 10197 de 7/7/2017); ha presentato istanza di conferma dei requisiti di esercizio stabiliti dal citato 79/R del 17/11/2016 in data 28/3/2018;
- le parti prendono atto che il presente contratto disciplina, tra l'altro, quanto regolamentato con il documento concordato fra le parti in materia di percorso riabilitativo ambulatoriale, a corredo del contratto sottoscritto il 25 febbraio 2013 fra l'Azienda USL 12 e la Struttura, che si intende abrogato;
- la deliberazione aziendale 7 luglio 2018 n. 568 ha approvato lo schema della presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

Il presente contratto regola l'erogazione da parte della Struttura delle prestazioni seguenti:

- a) percorso assistenziale ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 L.833/1978 (cosiddetto "percorso 3" di cui all'allegato A DGRT 595/2005), riferibile a condizioni di disabilità complesse che richiedono una presa in carico globale;
- b) percorso assistenziale specialistico di medicina fisica e riabilitazione (cosiddetto "percorso 2" di cui all'allegato A DGRT 595/2005), riferibile alle disabilità minime e segmentarie.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti a) e b) saranno di seguito indicate rispettivamente con la denominazione "percorso 3" e "percorso 2".

Le prestazioni in oggetto sono rivolte a persone residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest e, limitatamente al percorso 2, a favore di infortunati INAIL e di pazienti autorizzati direttamente dal Dipartimento di riabilitazione aziendale.

Art. 3 Modalità di accesso

L'accesso al percorso 3 è subordinato a prescrizione del Medico specialista di branca/Medico fisiatra, dipendenti del SSN e redazione del Progetto riabilitativo individuale (PRI) da parte del Dipartimento di riabilitazione aziendale.

La Struttura si impegna a erogare il trattamento secondo le modalità indicate nel PRI ed eventuali proroghe richiedono validazione sanitaria/autorizzazione da parte del Medico Fisiatra del Dipartimento di riabilitazione.

L'accesso alle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione percorso 2 avviene su richiesta di



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

INAIL oppure del Dipartimento di riabilitazione aziendale.

In materia di accesso alle prestazioni in oggetto, la Struttura si impegna ad applicare eventuali ulteriori disposizioni ATNO e la relativa modulistica.

Art. 4 Modalità di erogazione delle prestazioni

La Struttura è tenuta ad erogare le prestazioni in oggetto presso la sede della Struttura stessa, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo.

La Struttura assicura il rispetto delle modalità di accesso esplicitate al precedente articolo.

La Struttura garantisce il rispetto della normativa disciplinante il settore, ivi compresa quella inerente il regime di incompatibilità del personale del Servizio sanitario nazionale, impegnandosi a non impiegare personale in regime di incompatibilità e a verificare almeno con periodicità semestrale tale condizione, dando comunicazione della verifica all'ATNO.

Art. 5 Tariffe e tetti finanziari

Le **TARIFFE** di riferimento delle prestazioni oggetto della presente contratto sono le seguenti:

- a) per il percorso 3 è prevista una remunerazione di € 300,00 per 10 trattamenti (sedute)
- b) per il percorso 2 è prevista una remunerazione di € 200,00 per 10 trattamenti (sedute)

In caso di erogazione di almeno l'80% dei trattamenti previsti, i suddetti importi relativi al percorso 3 e al percorso 2 sono comunque riconosciuti per intero. Qualora i trattamenti erogati siano invece inferiori all'80%, sarà riconosciuto l'importo proporzionato alle sedute effettuate.

Per l'anno 2018 sono previsti i seguenti **TETTI FINANZIARI** massimi e onnicompresivi:

- a) percorso 3: € 60.000,00
- b) percorso 2: € 45.000,00 di cui € 40.000,00 a favore di infortunati INAIL

I suddetti tetti finanziari 2018 comprendono quanto indicato negli atti di proroga del precedente contratto citati in premessa (deliberazioni aziendali 1090/2017 e 256/2018).

Per i successivi anni di vigenza del presente accordo, il tetto di spesa sarà concordato fra le parti e formalizzato con nota scritta da parte dell'ATNO.

I tetti di spesa previsti dalla presente contratto sono determinati al netto delle quote di compartecipazione (ticket sanitario e della quota aggiuntiva), che devono essere contabilizzate dalla Struttura nettando i costi delle prestazioni, come specificato nei successivi articoli 7 e 8.

Le parti concordano che i volumi economici sopra descritti potranno formare oggetto di compensazione all'interno del tetto finanziario, fermo restando che per le prestazioni rese a favore di infortunati INAIL non potrà essere superato il tetto finanziario di € 40.000,00.

Fatti salvi eventuali successivi accordi fra le parti, conseguenti a modifiche nella programmazione regionale e/o aziendale dell'offerta di servizi, il tetto di spesa costituisce l'importo massimo riconoscibile alla Struttura da parte dell' ATNO stessa. Il superamento de tetto assegnato, pertanto, comporterà la mancata liquidazione da parte del competente ufficio amministrativo ed eventuale richiesta di nota di credito alla Struttura.



Art. 6 Compartecipazione alla spesa sanitaria

La Struttura è tenuta alla verifica dell'avvenuto pagamento del ticket/quota aggiuntiva da parte del cittadino o delle eventuali esenzioni, prima dell'erogazione della prestazione.

La Struttura provvede direttamente all'incasso dei ticket per conto dell' ATNO e trattiene le somme incassate, idoneamente rendicontate ai sensi del successivo articolo, fatturando al netto delle somme di compartecipazione.

Art. 7 Rendicontazione attività e flussi informativi

La Struttura si impegna ad inviare all'ufficio amministrativo dell' ATNO competente, con le modalità di consegna indicate da tale ufficio, la rendicontazione dell'attività effettuata ai sensi del presente atto entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state eseguite.

Il rendiconto - debitamente firmato dal Direttore Amministrativo/Sanitario della Struttura - dovrà contenere l'elenco delle prestazioni effettuate distinte per tipologia (percorso 3 - percorso 2) e in base alla residenza degli assistiti ovvero alla condizione di infortunato INAIL.

Il rendiconto delle prestazioni consiste in un riepilogo analitico delle prestazioni erogate con l' indicazione dei seguenti elementi:

- cognome, nome ed indirizzo dell'utente
- comune di residenza anagrafica dell'utente
- codice fiscale dell'utente
- quote esenzione/quote di compartecipazione
- importi prestazioni, con evidenza dei ticket/quote aggiuntive riscossi e delle esenzioni.

Al rendiconto devono essere allegati i relativi piani riabilitativi individuali (con riferimento al percorso 3) sottoscritti dal Dipartimento di Riabilitazione aziendale, le prescrizioni e i "fogli firma" in cui si evidenzino le date di effettiva erogazione della prestazione e la firma del paziente che attesti l'erogazione stessa.

La Struttura si impegna a rispettare le procedure regionali e proprie dell'ATNO finalizzate all'alimentazione costante dei flussi informativi e all'utilizzo del gestionale individuato dall' ATNO stessa.

Dopo la definizione della specifica procedura, l'ATNO riconoscerà il valore economico delle sole prestazioni risultanti dai flussi riconosciuti dalla Regione Toscana.

Art. 8 Fatturazione delle prestazioni e modalità di pagamento


La Struttura emette fatture elettroniche - tramite sistema di interscambio della pubblica amministrazione alle Aziende USL per gli assistiti del Servizio sanitario nazionale - entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui si è conclusa la prestazione.

La corretta rendicontazione di cui al precedente articolo costituisce documentazione necessaria a corredo delle fatture.

La fattura deve descrivere con chiarezza le prestazioni cui gli importi si riferiscono, utilizzando le descrizioni "riabilitazione ex art. 26 ambulatoriale percorso 3", "riabilitazione ambulatoriale percorso 2" nell'apposita linea "descrizione bene/servizio" e distinguendo fra prestazioni rese a cittadini residenti ATNO e prestazioni a favore di infortunati INAIL.

L'importo totale della fattura dovrà corrispondere all'importo netto per il quale si richiede il

441



pagamento. Nelle fatture dovranno essere altresì evidenziati gli importi relativi a ticket/quote ricette trattenute dalla Struttura ai sensi del precedente art.6.

L' ATNO si impegna a liquidare le fatture entro 60 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali quote oggetto di contestazione, la cui liquidazione sarà sospesa fino alla loro definizione. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni o in assenza di rendiconto elaborato come da precedente art. 7.

Art. 9 Controllo dell'attività

La Struttura riconosce all' ATNO il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità e appropriatezza delle prestazioni erogate agli assistiti del SSN nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il proprio presidio, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda USL in materia di igiene delle strutture sanitarie e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 10 Tutela dell'utente

La Struttura si impegna a informare l'utente sulle prestazioni fruibili presso la struttura mediante l'istituzione di apposito punto di informazione e a fornire le idonee indicazioni agli interessati relativamente alle modalità di accesso.

La Struttura si impegna a dare congruo avviso all'utenza e al Dipartimento di Riabilitazione dell' ATNO di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni oggetto della presente contratto.

Art.11 Trattamento dei dati personali

La Struttura si impegna all'osservanza della normativa in materia di trattamento dei dati personali ed in specifico si impegna ad assolvere agli adempimenti previsti dal d.lgs. 30 giugno 2003,n.196 (Codice in materia di protezione dei dati) e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Regolamento UE 2016/679.

Titolare delle operazioni di trattamento di dati personali correlate alle attività oggetto del presente contratto è la ATNO.

La Struttura agisce in qualità di Responsabile esterno della ATNO, nella persona del proprio legale rappresentante, giusta nomina che si perfeziona automaticamente con la sottoscrizione del presente atto. La nomina a Responsabile esterno non comporta alcun corrispettivo e cessa automaticamente al venir meno dell'espletamento dell'attività per conto dell'ATNO.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali si impegna al rispetto del suddetto d.lgs. 196/2003, dei provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali, del regolamento UE 2016/679, nonché di quanto previsto dal regolamento aziendale in materia, che la Struttura dichiara di conoscere e accettare.

Art. 12 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dall' 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2020 e potrà esser rinnovato alle medesime condizioni con comunicazione scritta tra le parti a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Fermo restando il tetto finanziario stabilito al precedente art.5 per l'anno 2018, i tetti di spesa per la singola annualità sono formalizzati annualmente dall'ATNO tramite PEC.

Le Parti si riservano la facoltà di concordare in qualsiasi momento modifiche al contenuto del presente contratto, ove sopraggiungano nuove e diverse disposizioni di legge o regolamentari che incidano sull'assetto degli accordi sottoscritti.



Articolo 13 Risoluzione del contratto

In caso di inadempienza della Struttura rispetto agli impegni assunti con il presente atto, l'ATNO procederà ai sensi dell'art.1454 c.c. a richiedere l'adempimento tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla contestazione, qualora la Parte inadempiente non abbia provveduto a sanare l'inadempienza, il contratto si intenderà risolto.

Articolo 14 Facoltà di recesso

Allo scadere del primo anno di vigenza della contratto, le Parti hanno facoltà di recesso unilaterale ex art. 1373 c.c. con preavviso di tre mesi da comunicare per mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 15 Controversie

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sull' interpretazione e sull' applicazione del presente contratto, che non venga risolta bonariamente fra le Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Art. 16 Registrazione ed Imposta di bollo

Le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.

Il presente atto viene redatto in doppia copia ed è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art.2 del DPR 642/1972 e dell'allegato A Tariffa (Parte I) "Atti, documenti e registri soggetti a imposta di bollo sin dall'origine".

Gli oneri dell'imposta di bollo sono a carico della Struttura.

Art.17 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa espresso rinvio al codice civile e alla normativa di settore vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Nord Ovest

Il Direttore Generale

per Società Santa Chiara SRL Casa di Cura

M.D. BARBANTINI

Il Legale Rappresentante

